



1. DELIBERAZIONE

n. 2092

del 26-11-2021

O G G E T T O

Accordo di collaborazione per la valutazione dell'impiego e della funzionalità del dispositivo per dialisi modello 6008CAREsystem tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e Fresenius Medica Care Italia S.p.a. Proroga fino al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2381

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce:

Con deliberazione n. 1044 del 22/07/2020 veniva approvato l'accordo di collaborazione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A., con sede legale in Palazzo Pignano (CR) Via Crema n. 8 C.F. 09291850155 – P.IVA 00931170195 avente ad oggetto la valutazione della *performance*, dell'impiego e della funzionalità dell'apparecchiatura 6008 *CAREsystem*, già marchiata CE, per il trattamento dell'insufficienza renale cronica o acuta al fine di predisporre il *marketing assessment*.

La durata della collaborazione è stata fissata in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo da parte di entrambe le Parti. Quale corrispettivo per le attività svolte, Fresenius Medical Care Italia S.p.a. si è impegnata a riconoscere all'Azienda l'importo complessivo di € 20.000,00 + I.V.A. da versare, a cura della ditta Fresenius, in due *tranche*: il 30% dell'importo complessivo alla firma dell'accordo e il residuo 70% alla consegna dei risultati dell'attività e del report finale.

Con mail del 20/07/2021, Fresenius Medical Care Italia S.p.a. ha rappresentato la necessità di prorogare fino al 31/12/2021 l'accordo di collaborazione scaduto l'8/07/2021 per consentire il completamento dell'attività di raccolta dei dati inerenti la *performance*, l'impiego e la funzionalità del dispositivo da parte dell'UOC Nefrologia dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica.

Sulla richiesta, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore f.f. dell'UOC Nefrologia di Vicenza nonché il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la proroga dell'accordo di collaborazione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. fino al 31/12/2021 alle condizioni e modalità già in essere come precisate nell'accordo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, la proroga dell'accordo di collaborazione tra Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e l'Azienda U.L.SS. 8 Berica avente ad oggetto la valutazione della *performance*, dell'impiego e della funzionalità dell'apparecchiatura 6008 *CAREsystem* fino al 31/12/2021 e nei termini ed alle condizioni precisate nel documento che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata "**Azienda**", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita IVA n.02441500242 - rappresentata dal Direttore Generale, Giovanni Pavesi,

E

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A., di seguito denominata "**Fresenius**", con sede legale in Palazzo Pignano (CR) Via Crema n. 8 c.f. 09291850155 – p.iva 00931170195, qui rappresentata congiuntamente dall'Ing. Silvia Civardi e dalla Dott.ssa Anna Izzo,

Articolo 1 - PREMESSE

1.1 Fresenius ha di recente sviluppato una nuova apparecchiatura per dialisi per il trattamento dell'insufficienza renale cronica o acuta denominata 6008 CAREsystem e dotata di marchio CE.

1.2 Fresenius desidera valutare le *performance*, l'impiego e la funzionalità di 6008 CAREsystem al fine di predisporre il *marketing assessment*.

1.3 L'Azienda si è dichiarata disponibile a collaborare con Fresenius, risultando parimenti interessata, anche per conto del proprio personale medico e del comparto dell'U.O. di Nefrologia, a conoscere e valutare le *performance*, l'impiego, la funzionalità di nuovi dispositivi per dialisi, quali 6008 CAREsystem.

1.4 Tramite il presente accordo, le Parti intendono quindi formalizzare i termini e le condizioni della loro collaborazione, nonché definire i rispettivi compiti ed obblighi.

1.5 Le Parti riconoscono e dichiarano espressamente che i trattamenti di dialisi svolti tramite 6008 CAREsystem, non costituiscono test o studio clinico.

Articolo 2 - OGGETTO

2.1 Il presente accordo ha ad oggetto la valutazione dell'impiego e della funzionalità del dispositivo per dialisi modello 6008 CAREsystem che Fresenius metterà a disposizione dell'Azienda.

Articolo 3 -OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, l'Azienda si impegna all'utilizzo del dispositivo 6008CAREsystem presso l'U.O. di Nefrologia dell'Ospedale san Bortolo di Vicenza e alla comunicazione di *feedback* a Fresenius, sulla funzionalità e le *performance* dello stesso, tramite la compilazione di appositi questionari nonché tramite interviste verbali ed altre modalità di comunicazione dei *feedback* che verranno successivamente comunicate da Fresenius.

L'Azienda si impegna a svolgere l'attività suddetta senza alcun vincolo di subordinazione e con autonomia di mezzi e organizzazione.

3.2 Fresenius Medical Care Italia S.p.A. si obbliga a mettere a disposizione dell'U.O. di Nefrologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, a propria cura e spese e per tutto il periodo necessario allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, i seguenti materiali:

- n. 4 apparecchiature per dialisi modello 6008 CAREsystem;
- n. 4 dispositivi necessari all'interfacciamento delle apparecchiature 6008 CAREsystem con il sistema informatico in uso presso l'Azienda;
- n. 500 dispositivi di circolazione extracorporea, denominati 6008 CAREset BVM, necessari all'esecuzione dei trattamenti di dialisi su un gruppo di circa 10 pazienti;
- pompe da laboratorio per prove su dispositivi di circolazione extracorporea denominati 6008 CAREset BVM.

Resta inteso che le apparecchiature, come sopra individuate, restano nella piena proprietà di Fresenius, responsabile anche dell'installazione e della re-installazione, dei trasporti da e verso l'U.O. di Nefrologia nonché della rimozione alla scadenza del presente accordo.

3.3 L'U.O. potrà utilizzare le apparecchiature 6008 CAREsystem ricevute solo ai fini del presente accordo e non potrà rimuoverle o disinstallarle senza il preventivo consenso scritto di Fresenius.

3.4 L'U.O. dovrà utilizzare 6008 CAREsystem nel pieno e puntuale rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di legge e di regolamento vigenti e non potrà apportare modifiche al dispositivo e/o alle sue modalità di funzionamento.

3.5 Tutti i trattamenti tramite l'apparecchiatura 6008 CAREsystem avverranno all'interno della normale operatività dell'U.O. di Nefrologia e non vi sarà quindi alcuno specifico reclutamento di pazienti. L'U.O. dovrà effettuare i trattamenti in conformità alle istruzioni terapeutiche ed alle decisioni del medico responsabile, nel rispetto degli *standard* medici e terapeutici applicabili e sulla base delle indicazioni autorizzate secondo le istruzioni per l'uso.

Fresenius non interverrà o interferirà con le regolari procedure di trattamento, le quali rimarranno nell'ambito della libera discrezionalità dei medici dell'U.O. di Nefrologia.

3.6 Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai fini della sicurezza per i pazienti e gli operatori, l'introduzione nella pratica operativa di nuovi dispositivi/apparecchiature deve essere sempre preceduta da adeguata formazione degli operatori che le dovranno utilizzare. Pertanto, Fresenius si impegna a fornire adeguata formazione sull'utilizzo del dispositivo 6008 CAREsystem (includere le "Istruzioni d'Uso") al personale medico e del comparto dell'U.O. di Nefrologia

secondo le tempistiche e le modalità che verranno di seguito concordate tra le Parti.

3.7 Fresenius fornirà adeguate istruzioni anche in ordine all'acquisizione del *Feedback* sul dispositivo 6008 CAREsystem (tramite gestione di moduli, interviste verbali e acquisizione di dati tecnici) al personale medico e del comparto dell'U.O. di Nefrologia

3.8 L'Azienda dovrà rendere a Fresenius il *Feedback* sul dispositivo 6008 CAREsystem (in particolare, compilando i questionari predisposti da Fresenius Medical Care e partecipando alle interviste tenute dal personale di questi) entro un termine temporale indicativo pari a 4 settimane dal completamento del numero dei trattamenti previsti (identificati in n. 500 come da punto 3.2 del presente documento), consentire al personale di Fresenius Medical Care il regolare accesso ai dispositivi 6008 CAREsystem per tutta la durata dell'accordo di collaborazione, affinché possa scaricare i dati sulle *performance* degli stessi, fornire il supporto richiesto da tale personale anche ai fini della manutenzione, dell'osservazione, della configurazione e dell'uso del dispositivo.

3.9 La raccolta del *Feedback* sui dispositivi 6008 CAREsystem sarà gestita dai Coordinatori delle Parti (come identificati al successivo articolo 4); il *Feedback* reso sarà poi valutato da Fresenius Medical Care anche ai fini di potenziali miglioramenti della tecnologia.

Articolo 4 – COORDINATORI DELLE PARTI

4.1 L'Azienda nomina quale proprio coordinatore ai fini del presente accordo il prof. Claudio Ronco, nella sua funzione di Direttore della U.O. di Nefrologia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza.

Il Coordinatore, come individuato, definirà i medici, gli infermieri e i tecnici

incaricati del *Feedback 6008 CAREsystem*, garantendo altresì la puntualità e completezza di questo e fornirà eventuale supporto al personale di Fresenius addetto alla raccolta dei dati tecnici del dispositivo.

4.2 Fresenius nomina quale proprio coordinatore ai fini del presente accordo il Sig. Antonio Mancini nella sua funzione di Product Manager HD..

4.3 I Coordinatori delle Parti dovranno incontrarsi periodicamente ai fini della valutazione della collaborazione in corso, dell'andamento e degli esiti della stessa, con particolare riguardo ai *feedback*.

Articolo 6 - IMPEGNI ECONOMICI

6.1 A rimborso dei costi sostenuti dall'Azienda per le attività oggetto del presente accordo, Fresenius Medical Care S.p.a. riconoscerà all'Azienda l'importo di € 20.000,00 + I.V.A.

6.2 Tale importo sarà versato da Fresenius – tramite bonifico bancario sul c.c. IBAN: IT 24 F 02008 11820 000003495321- Beneficiario: U.L.SS. n. 8 "BERICA" UNICREDIT Banca S.p.A. - Via Battisti n 10 – 36100 Vicenza - Filiale 02057 entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione della fattura. Le fatture verranno emesse alle seguenti scadenze e per i seguenti importi: una fattura di importo pari al 30% del corrispettivo alla firma del contratto; la seconda fattura per il 70% del corrispettivo alla consegna dei risultati dell'attività e del relativo report finale.

6.3 Le Parti riconoscono e garantiscono che il predetto importo è conforme all'equo valore di mercato per attività dello stesso genere e che non è stato convenuto in alcun modo in cambio di un accordo, implicito o esplicito, per future forniture di prodotti di Fresenius, o comunque in relazione al valore o al volume di attività commerciali tra le Parti, oppure in violazione di qualsiasi norma applicabile.

Articolo 7 - DURATA

7.1 Il presente accordo avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti. Tale durata potrà essere estesa soltanto previo accordo scritto tra le Parti stesse e qualora, per ragioni tecniche, fossero necessari ulteriori trattamenti per la corretta valutazione delle *performance*, impiego e funzionalità del dispositivo 6008 CAREsystem.

7.2 E' facoltà di ciascuna Parte recedere dal presente accordo prima della scadenza di cui al precedente comma mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC all'altra parte, rispettando un preavviso di almeno 60 giorni.

7.3 In caso di recesso o fine del rapporto contrattuale (per qualsiasi ragione intervenuto), Fresenius rimuoverà a Sua cura e spese dall'U.O. i dispositivi forniti.

Articolo 8 - FEEDBACK

8.1 Per la valutazione dell'impiego e della funzionalità dell'apparecchiatura per dialisi modello 6008CAREsystem, l'Azienda si impegna a fornire a Fresenius *Feedback* sulla *performance* mediante compilazione di appositi questionari, messi a disposizione da Fresenius, nonché tramite interviste verbali e altre modalità di comunicazione indicate da Fresenius. I *Feedback* sulla *performance* saranno forniti a Fresenius al termine del processo di valutazione.

8.2 Tali dati non contengono e non saranno associati ad alcun elemento identificativo del paziente. L'Azienda non rivelerà a Fresenius alcun dato personale dei pazienti.

Articolo 9 - RISERVATEZZA

9.1 Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e al nuovo Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), Fresenius garantisce che, nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo, saranno richiesti e raccolti solamente dati tecnici in forma

aggregata ed anonima e che non vi sarà alcun trattamento di dati personali dei pazienti ai sensi del predetto decreto legislativo.

9.2 Le Parti si obbligano a garantire la massima riservatezza su ciò di cui verranno a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta e a utilizzare le informazioni riservate e i dati raccolti solo ai fini del presente accordo. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi le informazioni e i dati raccolti nell'espletamento dell'attività in assenza di preventivo accordo scritto tra le stesse.

9.3 Le Parti sono responsabili del rispetto degli obblighi di riservatezza anche da parte dei dipendenti di ciascuna e/o di qualunque altro soggetto da esse prescelto o preposto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - COMPLIANCE

10.1 L'Azienda, anche in nome e per conto del personale medico e del comparto impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, dichiara e garantisce:

10.1.1 che nell'esecuzione degli impegni previsti a suo carico nel presente accordo, utilizzerà i sistemi 6008 CAREsystem nel pieno rispetto dei manuali d'uso, senza alterare la pratica operativa dell'U.O. di Nefrologia e senza operare alcun reclutamento pazienti.

10.1.2 di non avere alcun interesse finanziario o personale che possa generare un conflitto d'interesse e/o che possa impedirle di ottemperare agli obblighi previsti a suo carico, e di impegnarsi a non utilizzare la propria posizione di struttura sanitaria per promuovere indebitamente i prodotti di Fresenius o per influenzare indebitamente procedure di gara a suo favore o per indirizzare pazienti a suo favore.

10.2 L'Azienda si impegna a rispettare i principi e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 nonché i principi internazionali anticorruzione

riportati nella Clausola ABC allegata al presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta all'altra parte, in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o di violazione delle previsioni della Clausola ABC qui allegata.

10.3 Le Parti si impegnano altresì a comunicare la pendenza di eventuali investigazioni, sia interne che da parte di autorità giudiziarie o di polizia, relative alla possibile commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 come presupposto per la responsabilità amministrativa delle imprese. In caso di mancata comunicazione della pendenza delle indagini, il presente accordo si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta all'altra parte ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10.4 L'Azienda riconosce e dichiara espressamente che non si impegna in alcun modo ad acquistare i sistemi 6008CAREsystem, raccomandarli o incoraggiare altri all'acquisto a fronte del presente accordo.

10.5 Le Parti dichiarano e garantiscono che il presente accordo non si basa su incentivi o compensi indebiti per passate, presenti o future transazioni commerciali con Fresenius, opportunità lavorative nonché concessioni o autorizzazioni pubbliche.

10.6 L' U.O. di Nefrologia nell'espletamento degli obblighi derivanti dal presente accordo si impegna a rispettare quanto regolamentato dall'Azienda nonché ogni altra norma italiana in materia di conflitto d'interesse, incompatibilità, cumulo di incarichi ed anticorruzione.

Articolo 11 -DIRITTI SUI DATI E DIRITTI DI PROPRIETA'

INTELLETTUALE

11.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni, dei dati, dei risultati, degli

esiti e dei contenuti del *Feedback*, nonché i dati sulle *performances* del dispositivo,

raccolti *in loco* dal personale medico e del comparto dell'U.O. di Nefrologia

dell'Azienda e successivamente comunicati a Fresenius spettano a quest'ultima.

Parimenti, spetta a Fresenius qualsiasi diritto di proprietà intellettuale connesso o

relativo, intendendosi, con questo, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale,

compresi quelli connessi o relativi a: *know-how*, brevetti, disegni, depositati e non

depositati; opere di proprietà intellettuale, compresi diritti d'autore, depositati e non

depositati, marchi commerciali, depositati e non depositati e tutti gli altri diritti di

utilizzo del dispositivo 6008CAREsystem.

11.2 Con il presente accordo non viene concesso all'Azienda, né implicitamente

né esplicitamente, alcun diritto o licenza su marchi commerciali, invenzioni, diritti

d'autore, brevetti, segreti commerciali, *know-how* o qualsiasi altra proprietà

intellettuale di Fresenius.

Articolo 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

12.1 Se una qualsiasi delle clausole e disposizioni del presente accordo fosse

giudicata nulla, invalida, illecita, annullabile o non applicabile da qualsiasi tribunale

competente, le Parti dovranno modificare in buona fede tale clausola o disposizione

così da garantire che siano mantenute le loro originarie intenzioni, o, a discrezione

delle Parti stesse, eliminare dal contratto la clausola o la disposizione in questione,

mentre le rimanenti continueranno ad avere pieno effetto, come se la predetta

clausola o disposizione non fosse mai stata parte del presente contratto. Ciò anche in

ordine ad eventuali omissioni, qualora ve ne fossero.

Articolo 13 – MANUTENZIONE

13.1 Fermo restando l'obbligo di Fresenius di fornire gratuitamente e per tutta la

durata del presente accordo tutti i materiali e gli accessori necessari al

funzionamento del dispositivo 6008CAREsystem di cui al precedente articolo 5,

anche se già presenti in Azienda per altro uso, Fresenius, al fine di prevenire eventi

avversi riconducibili al loro malfunzionamento, si impegna a:

- fornire apparecchiature e accessori rispondenti alle normative e alle europee

applicabili vigenti;

- farsi carico delle spese per il trasporto, l'installazione e la disinstallazione dei

dispositivi;

- provvedere alla necessaria formazione del personale medico e del comparto

dell'U.O. di Nefrologia all'utilizzo sicuro e corretto del dispositivo stesso.

13.2 Fresenius si impegna a garantire gratuitamente tutti gli interventi tecnici

necessari al buon funzionamento dei dispositivi 6008 CAREsystem, nonché di tutti

quelli atti a ripristinarne il buon funzionamento e, in particolare, si impegna ad

eseguire gratuitamente la manutenzione, preventiva e programmata, il controllo

qualità, la verifica di sicurezza periodica, nonché, in caso di guasto, la riparazione o

la sostituzione con analogo apparecchiatura.

13.3 In caso di malfunzionamento dei dispositivi 6008CAREsystem e dei loro

accessori, il personale medico e del comparto dell'U.O. di Nefrologia nella qualità

di diretti utilizzatori delle apparecchiature, provvederanno ad annotare l'anomalia

per iscritto e a comunicarla tempestivamente al Coordinatore dell'U.O. di

Nefrologia il quale, a sua volta, la segnalerà tempestivamente a Fresenius.

Quest'ultima, infine, si impegna al ritiro gratuito dei dispositivi 6008CAREsystem e

di ogni altro accessorio alla scadenza del presente accordo, senza alcun onere per

l'Azienda.

Articolo 14 –RESPONSABILITA'

14.1 Fresenius dichiara che i dispositivi 6008CAREsystem e gli accessori forniti

all'Azienda sono rispondenti alle normative e alle direttive europee vigenti. In caso di dispositivi 6008CAREsystem e/o accessori difettosi, Fresenius è tenuta al ripristino della normale sicurezza del prodotto a norma del precedente art. 13.2 e, in ogni caso, è responsabile del danno cagionato dal difetto del prodotto oltre che tenuta al risarcimento di tutte le attività necessarie all'eliminazione delle conseguenze nefaste cagionate dall'utilizzo dei dispositivi e dai loro accessori.

In caso di corresponsabilità dell'Azienda e/o del personale medico e del comparto dell'U.O. di Nefrologia che utilizzano direttamente il dispositivo 6008CAREsystem nonché gli accessori forniti, resta ferma l'azione di regresso dell'Azienda nei confronti di Fresenius.

Il personale di Fresenius che accede all'interno dell'Azienda per fornire adeguata formazione all'uso dei dispositivi 6008CAREsystem, per compiere la manutenzione e le attività di cui al precedente articolo 13, nonché per la raccolta dei *Feedback*, dovrà essere fornito di apposita copertura assicurativa (sia per infortuni che per responsabilità civile verso terzi) con oneri a carico della stessa.

Fresenius esonera l'Azienda da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo e causati da personale incaricato dalla stessa ai sensi del precedente comma.

14.2 Fresenius si impegna a non richiedere alcun indennizzo/risarcimento in caso di furto o di danni di qualunque natura subiti dai dispositivi 6008CAREsystem e dai loro accessori per tutta la durata del presente accordo, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte degli utilizzatori e dell'Azienda.

Articolo 15 - CESSIONE

Nessuna delle Parti potrà, anche solo in parte, cedere, trasferire o affidare in altro modo il presente accordo o uno qualsiasi dei suoi diritti o obblighi a un terzo, senza

la previa approvazione scritta dell'altra Parte.

Articolo 16 - MODIFICHE

Il presente accordo, e gli eventuali suoi Allegati, non potranno essere modificati, se non tramite atto scritto debitamente firmato dalle Parti.

Articolo 17 - INTERESSA

I termini e le condizioni di questo accordo costituiscono il solo accordo tra le Parti, in merito alle materie qui dedotte e regolate e sostituiscono ogni precedente accordo o intesa e dichiarazione, scritta o orale.

Articolo 18 - RISOLUZIONE

18.1 Il presente accordo potrà essere risolto da ciascuna delle Parti, in ogni momento e per qualsiasi ragione, ed anche prima del termine di cui all'articolo 7, tramite comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo PEC rispettando un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Articolo 19 - NORME APPLICABILI E GIURISDIZIONE

19.1 Il presente accordo è retto ed interpretato secondo la Legge italiana.

19.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

19.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Articolo 20 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Fresenius, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto ad I.V.A.;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°

comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono

a carico della parte richiedente.

I rappresentanti autorizzati di ciascuna delle Parti sottoscrivono questo accordo

in duplice copia, trattenendo ognuno di loro una copia.


Data: × PALAZZO PIGNANO, 08 LUGLIO 2020


Per FRESINIUS MEDICAL CARE S.p.A.

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8

GENERAL MANAGER

IL DIRETTORE GENERALE


× 



(*Silvia Civardi*)

(*Giovanni Pavesi*)

FINANCIAL DIRECTOR


(*Anna Izzo*)

ALLEGATI EVENTUALI

Allegato n°1: Clausola ABC

Allegato 1

Clausola ABC

1. Come indicato nel Codice Etico e di Condotta Aziendale di FRESENIUS MEDICAL CARE, FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. sostiene i valori di integrità e condotta legale, in particolare in materia di anti-corrruzione e anti-tangenti. FRESENIUS MEDICAL CARE sostiene questi valori nelle proprie operazioni, e nei rapporti con i partner commerciali. Il successo continuo e la reputazione di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. dipendono dall'impegno comune ad agire in modo conforme. Insieme a FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" si impegna a sostenere questi valori fondamentali aderendo alle leggi e ai regolamenti applicabili. L'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" accetta di non intraprendere alcuna attività che comporti una violazione delle leggi applicabili, dei regolamenti, dei codici industriali e professionali applicabili, incluse, ma non limitate a, leggi locali o extraterritoriali anti-corrruzione e anti-tangenti come la legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (collettivamente "CONDOTTA PROIBITA") in relazione alla fornitura di servizi professionali da parte dell'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" a FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. per o per conto di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A..
2. In particolare, l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" accetta (i) di non fare alcuna offerta, pagamento, o promessa di pagamento in denaro o con qualsiasi cosa di valore a un PUBBLICO UFFICIALE o a qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica direttamente o indirettamente, allo scopo di influenzare in modo improprio qualsiasi atto e/o decisione, e/o per assicurare qualsiasi vantaggio improprio; (ii) di non accettare, ricevere, accordarsi di accettare e/o di ricevere un pagamento e/o qualsiasi cosa di valore da alcun individuo per indebito trattamento favorevole nell'ottenere, conservare, e/o gestire affari, e/o per ottenere indebite concessioni speciali per conto dell'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" e/o FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.; (iii) di non facilitare alcun pagamento improprio a nessun PUBBLICO UFFICIALE per accelerare un'azione di governo ordinaria e/o altro atto ufficiale.

Il termine "PUBBLICO UFFICIALE" deve essere letto in senso ampio e include (i) individui che agiscono per conto dei governi a livello nazionale, regionale e locale (come funzionari eletti, funzionari doganali, funzionari delle imposte, ecc.); (ii) individui che agiscono per conto di imprese di proprietà statale o controllate dal governo (come medici e personale di ospedali pubblici e università, ecc.); (iii) individui che agiscono per conto di partiti politici o come o per conto di candidati a cariche pubbliche; e (iv) individui che agiscono per conto di organizzazioni internazionali pubbliche (come la Banca Mondiale o l'OCSE, ecc.).

3. L'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" concorda che se viene a conoscenza o ha motivo di sospettare che una persona fisica o giuridica che agisce per conto dell'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" e/o di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. si è impegnata direttamente o indirettamente in qualunque attività che comporti una violazione di una qualunque legge applicabile, come ad esempio leggi locali o extraterritoriali anti-corrruzione e anti-tangenti, regolamenti, codici industriali e professionali applicabili relativi al contratto, quindi, soggetto alle politiche interne di FRESENIUS MEDICAL CARE

ITALIA S.P.A., l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" segnalerà immediatamente tale conoscenza o sospetto tramite il seguente indirizzo email: complianceactionline@fmc-ag.com.

4. L'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" si impegna a fornire una ragionevole cooperazione in ogni indagine di conformità o audit che possa essere condotto da o per conto di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. relativamente alle questioni connesse con il contratto. Previa comunicazione di un'indagine di conformità o di un audit previsto, l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" concederà, in un lasso di tempo ragionevole, a FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., o a un soggetto terzo impegnato da FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.: (a) accesso alle persone interessate; e (b) accesso ai documenti e ai dati rilevanti (ad esempio fatture e richieste di rimborso spese, ricevute e giustificativi di supporto, registrazioni originali di spese e pagamenti).
5. L'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" con il presente dichiara, garantisce e pattuisce con FME che, alla data del presente documento: le operazioni dell'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" e delle sue controllate sono, sono state e saranno condotte in ogni momento in conformità con i requisiti applicabili in materia di registrazione e rendicontazione finanziaria degli statuti antiriciclaggio di tutte le giurisdizioni applicabili, le norme e i regolamenti ivi previsti e qualsiasi norma, regolamento o linea emanata in materia, amministrata o applicata da qualsiasi agenzia governativa (collettivamente, le "leggi sul riciclaggio di denaro") in tutti gli aspetti sostanziali e, nessuna azione, causa o procedimento da o davanti a qualsiasi tribunale o agenzia governativa, autorità, organo o arbitro che coinvolga l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" o una qualsiasi delle sue controllate in relazione alle leggi sul riciclaggio di denaro è pendente o, per quanto ne sappia l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA", a rischio.
6. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente contratto o qualsiasi altro diritto FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. possa avere, la violazione di una qualsiasi delle disposizioni contenute nella presente Clausola ABC da parte dell'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" conferirà a FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. il diritto di recedere immediatamente da questo contratto per giusta causa.

Data: _____

Nome: _____

Società AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA"

Firma: *Gianni Pavi*